CONSIGLIO
DELL'ORDINE
NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI

AUDIZIONE PARLAMENTARE

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI^ Commissione Finanze e Tesoro

Audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco

Audizione : CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

Roma, 2 luglio 2014

1. **PREMESSA**

Premesso che la professione del Dottore Agronomo e Dottore Forestale è normata dalla LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3 "Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.", così come modificata dal D.P.R. 10 Febbraio 1992 N. 152 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale."

Art. 1.

Titolo di dottore agronomo e di dottore forestale
1. I titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma dell'articolo 3.
2. Possono accedere all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione i laureati della facolta' di agraria.

Art. 2.
Attivita' professionale
1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attivita' volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli,zootecnici e forestale, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attivita' riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
***a)** la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilita', la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;*
***b)** Lo studio, la progettazione, la direzione,la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonche' delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreche' queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali, non richiedono anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;*
***c)** Lo studio, la progettazione, la direzione,la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo di opere inerenti ai rimboscamenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;*
***d)** Lo studio, la progettazione, la direzione,la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo, compresa la certificazione statistica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n.165, nonche' dei lavori relativi alle opere idrauliche e*

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22 – 00198 ROMA tel. 06.8540174 – Fax. 06.8555961 e-mail: protocollo@conafpec.it ; www.conaf.it

stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;
e) *tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitu' nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;*
f) *i bilanci, la contabilita', gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonche' le consegne e riconsegne di fondi rustici;*
g) *l'accertamento di qualita' e quantita' delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;*
h) *la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attivita' di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;*
i) *i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonche' la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;*
l) *lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza,la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonche' la realizzazione di barriere vegetali antirumore;*
m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;
n) *la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;*
o) *le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;*
p) *la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attivita' relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;*
q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti citta-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;
r) *lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambiente ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;*
s) *lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessita' di approvvigionamento nel territorio rurale;*

t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilita' ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani nonche' ai giardini e alle opere a verde in generale;
z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonche' di ambienti naturali;

aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti

bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;

Che la **LEGGE 11 marzo 2014, n. 23**
Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita.

di cui all'art 2
Revisione del catasto dei fabbricati
Omissis
a)*ridefinire le competenze e il funzionamento delle commissioni censuarie provinciali "*(locali)*" e della commissione censuaria centrale, anche includendovi la validazione delle funzioni statistiche di cui al comma 1 e introducendo procedure deflative del contenzioso, nonché modificare la loro composizione, anche in funzione delle nuove competenze attribuite, assicurando la presenza in esse di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, di rappresentanti degli enti locali, i cui criteri di nomina sono fissati d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di professionisti, di tecnici e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria anche indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare, di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e a quella amministrativa, nonché, per le commissioni censuarie provinciali di Trento e di Bolzano, di rappresentanti delle province autonome di Trento e di Bolzano.*

Dubbi interpretativi:

Da una prima lettura sembra che sia stata disattesa quanto statuito all'art. 2, comma 3, lettera "a", in materia di composizioni delle Commissioni Censuarie, in quanto la Delega chiede di assicurare una

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22 – 00198 ROMA tel. 06.8540174 – Fax. 06.8555961 e-mail: protocollo@conafpec.it ; www.conaf.it

composizione delle Commissioni Censuarie i cui membri provengano da mondo professionale, dal mondo accademico.

Le Commissioni Censuarie devono intese come Locali e Centrale, devono garantire la medesima composizione.

di cui all'~~art~~ 10

Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali

1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzieta' dell'organo giudicante, nonche' per l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione delle entrate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzamento e razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche a fini di deflazione del contenzioso e di coordinamento con la disciplina del contraddittorio fra il contribuente e l'amministrazione nelle fasi amministrative di accertamento del tributo, con particolare riguardo ai contribuenti nei confronti dei quali sono configurate violazioni di minore entita';

b) incremento della funzionalita' della giurisdizione tributaria, in particolare attraverso interventi riguardanti:

1) la distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni tributarie;

2) l'eventuale composizione monocratica dell'organo giudicante in relazione a controversie di modica entita' e comunque non attinenti a fattispecie connotate da particolari complessita' o rilevanza economico-sociale, con conseguente regolazione, secondo i criteri propri del processo civile, delle ipotesi di inosservanza dei criteri di attribuzione delle controversie alla cognizione degli organi giudicanti monocratici o collegiali, con connessa disciplina dei requisiti di professionalita' necessari per l'esercizio della giurisdizione in forma monocratica;

3) la revisione delle soglie in relazione alle quali il contribuente può stare in giudizio anche personalmente e l'eventuale ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie;

omissis

8) il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle commissioni tributarie, al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica;

Il contenuto al comma 3 dell'articolo 10 della delega, in cui il Governo nell'approntare la riforma del contenzioso tributario, oltre ad orientarlo ad una maggiore capacità di stare in giudizio personalmente da parte del contribuente, dovrebbe anche, nell'ottica di ampliare le competenze tecniche specifiche, allargare eventualmente la platea dei soggetti abilitati a rappresentare ed assistere i contribuenti dinnanzi alle commissioni tributarie.

A questo punto si pensi a tutto il contenzioso relativo alla determinazione della base imponibile dell'imposta di registro nella compravendita dei terreni agricoli o dei fabbricati rurali, si pensi alla rappresentanza in materia di tributi locali (IMU, TASI, ecc) riguardanti gli immobili rurali; inoltre tutto il contenzioso tributario riguardante le imprese agricole, siano esse in forma singola o associata; si pensi ad esempio il contenzioso in materia di prevalenza di società agricole (o ditte individuali) che svolgono attività connesse; infine tutta la materia relativa alla qualificazione merceologica dei prodotti primari agricoli rientranti nel art. 32 del TUIR (reddito agrario), ecc.

In ultimo, su un punto che non ha una attinenza specifica con la riforma fiscale, ma serve per inquadrare la competenza specifica del dottore Agronomo e Dottore Forestale, in generale in un riassetto della sistema fiscale, è quello dell'inclusione nell'elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità in materia di crediti tributari come introdotto dal DL 78/2009.

L'esclusione degli agronomi si presenta illegittima in quanto la circolare dell'agenzia delle entrate n. 57 del 23 dicembre 2009 (e successivamente il TAR del Lazio con sentenza n. 33676/2010) non tengono conto che la gestione dei crediti tributari delle imprese agricole è una nostra precisa competenza, statuita dall'art. 2, lettera "bb)" della Legge 07 gennaio 1976, n. 3 come sopra descritto.

Pertanto l'esclusione degli agronomi, da parte di un documento di prassi (circolare) appare palesemente contrario ad una legge dello stato.

E' del tutto evidente, alla luce delle premesse che la figura professionale del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale, è a pieno titolo da considerarsi fra i soggetti ai quali è consentito, dalle leggi vigenti, di avere diritto ad essere inserito fra i professionisti titolati a rappresentare il contribuente nel ricorso tributario, nella consapevolezza di un allargamento di detti soggetti come stabilito dal comma 3.

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22 – 00198 ROMA tel. 06.8540174 – Fax. 06.8555961 e-mail: protocollo@conafpec.it ; www.conaf.it

2. GLI EMENDAMENTI PROPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 23/2014 (DELEGA FISCALE) SONO DI SEGUITO SPECIFICATI.

- All'art. 2 comma a:

- La composizione delle commissioni censuarie Locali e Centrale deve essere costituita dalle medesime rappresentanze;

- All'art. 10 comma 3:

3) fra i soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie sono da ascriversi i Dottori Agronomi e Dottori Forestali nell'ambito della legge professionale n°3 del 07/01/1976

- All'art. 10 comma 8

8) fra i componenti delle commissioni tributarie, al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica, devono essere ricompresi i Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Catasto Terreni

La riforma del Catasto dovrebbe prevedere al riguardo di quello dei terreni, date le mutate destinazioni, una vera correlazione con lo stato di fatto, realizzando un sistema informativo dove fare convergere tutte le informazioni provenienti dal piano regolatore.